



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui al citato articolo 66, comma 10, del decreto-legge n.112 del 2008, per un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevede l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che, in forza della specificità dello *status* giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

VISTO l'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succeda a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, siano trasferite al Ministero medesimo;

VISTO l'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il decreto prefettizio del 1° marzo 2016, n. 4403, con cui il Ministero dell'Interno - ex AGES, nel revocare le precedenti 4 richieste di riammissione in servizio, richiede l'autorizzazione ad assumere n. 249 segretari comunali e provinciali di cui alla graduatoria di merito, approvata con decreto prefettizio del 18 febbraio 2016, n. 3750, del quinto corso- concorso per l'accesso in carriera (COA V), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale n 86 del 6 novembre 2009;

PRESO ATTO che, secondo quanto contenuto nel predetto decreto prefettizio del 1° marzo 2016, n. 4403, in base ai dati a disposizione dell'Albo, i segretari in servizio risultano essere, alla





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

data del 29 febbraio 2016, n. 3.229, di cui n. 2.996 titolari di sede, n. 169 in disponibilità, n. 41 in comando o in utilizzo presso altra amministrazione, n. 2 in utilizzo presso l'Albo, n. 18 in aspettativa, n. 2 in distacco sindacale e n. 1 fuori ruolo;

RILEVATO che, con il citato decreto del del 1° marzo 2016, n. 4403, viene altresì comunicata la situazione aggiornata delle sedi di segreteria gestite, sia singole che convenzionate, pari a n. 4.245 e delle sedi vacanti pari a n. 1.249;

RILEVATO che nel predetto decreto del del 1° marzo 2016, n. 4403, si comunica, fra l'altro, che nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015 si sono verificate, rispettivamente, n. 117, n. 147 e n. 133 cessazioni dal servizio, e che, conseguentemente, il numero delle unità assumibili, nella percentuale dell'80 per cento delle cessazioni, è corrispondentemente pari a n. 94 per l'anno 2014, n. 118 per l'anno 2015 e n. 106 per l'anno 2016, per un totale massimo di assunzioni consentite, a valere sulle cessazioni del triennio 2013-2015, pari a n. 318 unità;

PRESO ATTO che, secondo quanto contenuto nel predetto decreto prefettizio del 1° marzo 2016, n. 4403, risultano 23 assunzioni non effettuate già autorizzate con precedenti provvedimenti;

RITENUTO di aderire alla richiesta del Ministero dell'Interno – ex AGES, che risulta coerente con il fabbisogno di personale;

VISTO l'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, in linea con le politiche di Governo, volte a definire prioritariamente le procedure di ricollocazione del personale proveniente dagli enti di area vasta, nonché in conformità con la normativa sopra citata, è possibile procedere con il presente provvedimento all'autorizzazione della assumere a tempo indeterminato n. 249 unità di segretari comunali e provinciali del corso-concorso COA V, sulla base delle valutazioni di fabbisogno e di opportunità operate dal Ministero dell'interno – ex AGES, in quanto personale da considerare infungibile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

1. Il Ministero dell'Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato n. 249 unità di segretari comunali e provinciali del corso-concorso COA V, a valere sulle cessazioni relative al triennio 2013-2015.

2. Si precisa che gli oneri connessi alle assunzioni di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali i segretari presteranno servizio, in qualità di titolari.





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 MAG. 2016

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze

